

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2019, n. 2056

Adozione del disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016.

L'Assessore al Personale e Organizzazione, a seguito dell'istruttoria espletata dalla titolare della P.O. "Contrattazione e Relazioni Sindacali", confermata dal dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione e dal dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue:

il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (d.lgs. n. 50/2016), sono divenute inapplicabili tutte le previgenti disposizioni che disciplinavano l'attività di progettazione e le forme di incentivazione per il personale dell'amministrazione aggiudicatrice;

l'art. 113, del d.lgs. n. 50/2016, nella sua formulazione originaria prevede, tra l'altro, ai commi 2 e 3, che:

"2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti [...];

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a corico dell'amministrazione [...];

facendo seguito alla D.G.R. n. 1976 del 05/12/2016 e in ossequio al dettato normativo, in data 25/07/2019, in sede di contrattazione collettiva integrativa, l'Amministrazione regionale ha negoziato con le OO.SS. e la RSU e ha sottoscritto apposita ipotesi di accordo sulle modalità e criteri di ripartizione del Fondo per gli incentivi per le Funzioni tecniche;

sulla base della disposizione contrattuale di cui all'art. 8, comma 6, del vigente CCNL, in ordine al controllo sulla compatibilità dei costi, con nota AOO_106/PROT 05/08/2019-0016915, è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, il testo integrale della bozza del disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le Funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, comprensivo degli articoli e delle Tabelle, così come approvati dalla delegazione trattante, al fine di acquisire la relativa certificazione sugli oneri;

in data 12/09/2019 è stato acquisito a protocollo della Sezione Personale e Organizzazione n. AOO_106-0018609 il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti circa la regolarità del disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le Funzioni tecniche previsti dall'art. 113, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 con gli aggiornamenti apportati in seguito alle modifiche approvate in data 25/07/2019;

con D.G.R. n. 1742 del 30/09/2019, la Giunta Regionale ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante

alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo del 25/07/2019;

in data 17/10/2019, in sede di contrattazione collettiva integrativa, l'Amministrazione regionale, le OO.SS. e la RSU hanno sottoscritto in via definitiva l'accordo del 25/07/2019 sulle modalità e i criteri di ripartizione del Fondo per gli incentivi per le Funzioni tecniche, che sono contenuti negli articoli 10 e 11 e correlate Tabelle 1 e 2 del disciplinare sui criteri per la corresponsione degli incentivi per le Funzioni tecniche;

Tanto premesso e considerato,

si propone di adottare il *"Disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le Funzioni tecniche previsti dall'art. 113, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016"*, composto da n° 16 articoli e n° 2 Tabelle, secondo il testo integrale che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI:

La presente deliberazione, non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k), della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore al Personale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte della titolare della P.O. "Contrattazione e Relazioni sindacali", dal dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione e dal dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- di adottare il *"Disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le Funzioni tecniche previsti dall'art 113, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016"*, composto da n° 16 articoli e n° 2 Tabelle, secondo il testo integrale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di inviare copia del presente atto alle OO.SS. ed alla RSU aziendale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DISCIPLINARE PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113
COMMA 2 DEL DLGS. N. 50/2016

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Soggetti interessati
- Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi
- Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta
- Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti
- Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego
- Art. 7 – Formazione professionale e strumentazione
- Art. 8 – Approvazione e proprietà degli elaborati
- Art. 9 – Costituzione del fondo
- Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo
- Art. 11 – Erogazione delle somme
- Art. 12 – Coefficienti di riduzione
- Art. 13 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo
- Art. 14 – Applicazione
- Art. 15 – Disposizioni transitorie
- Art. 16 – Entrata in vigore e abrogazioni

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente disciplinare, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente disciplinare, nel rispetto della disciplina vigente sulla performance.

Articolo 2
(Soggetti interessati)

1. Il presente disciplinare si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente disciplinare si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente disciplinare:
 - a. il Responsabile Unico del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente disciplinare, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di beni, servizi o forniture, ivi incluse le attività di manutenzione, nei limiti previsti dalla norma, nei casi di appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità;
 - b. i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, ecc), e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente disciplinare.

Articolo 3
(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti
 - b) valutazione preventiva dei progetti
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara
 - d) esecuzione dei contratti pubblici
 - e) responsabile unico del procedimento
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)
 - g) direzione dell'esecuzione
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo / certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità
 - i) attività di collaborazione amministrativa.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente disciplinare.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del dirigente competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi, con attivazione del criterio della rotazione;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano;
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente disciplinare svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente disciplinare svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, bene, servizio o fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per le attività di manutenzione da aggiudicare tramite procedura aperta o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti, con il criterio della rotazione.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente disciplinare, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale e tutte le forme di salario accessorio, ove presenti, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la Sezione Personale e organizzazione fornisce, su richiesta, le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.
4. Per quanto previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo, in sede di liquidazione le Stazioni appaltanti indicheranno sempre l'anno di riferimento per gli incentivi maturati.

Articolo 7

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente disciplinare, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9

(Costituzione del fondo)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo, in quanto previsti alla voce "spese tecniche di cui all'art. 113 del codice dei contratti" tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel relativo quadro economico finanziato e fanno capo al medesimo capitolo di spesa.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente disciplinare, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

- 4 *Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge e dell'IRAP.*
- 5 La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI

Classi di importo Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre € 1.000.000 e fino a € 5.548.000	1,8%
oltre € 5.548.000 e fino a € 10.000.000	1,6%
oltre € 10.000.000 e fino a € 25.000.000	1,4%
oltre € 25.000.000	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI E FORNITURE

Classi di importo Servizi e Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000	2%
oltre € 500.000	
- per la parte fino a € 500.000	2%
- per la parte oltre € 500.000	1,5%

- 6 Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.
- 7 Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
- 8 La misura della percentuale applicata può essere maggiorata fino a un massimo del 20% di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:
- lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
 - servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da:
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

- 9 Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 10
(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici, o per la loro manutenzione, e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
3. In considerazione di specifiche caratteristiche dell'appalto, fermo restando le aliquote totali di ciascuna fase, il RUP può proporre al dirigente, al quale compete l'adozione dell'atto, la riformulazione delle percentuali di incidenza delle funzioni affidate. Quando l'appalto coinvolge personale di strutture diverse da quella della stazione appaltante, la riformulazione suddetta deve essere definita preventivamente in accordo con i dirigenti responsabili di dette strutture.

Articolo 11
(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente disciplinare affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/forniture, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 e 107 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 e incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).
5. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o fornitura.
6. Qualora la misura dell'incentivo da erogare a un dipendente superi del 50 % il trattamento economico complessivo le somme che superano tale limite saranno distribuite agli altri dipendenti del gruppo di lavoro secondo le percentuali stabilite nelle tabelle 1e 2.

Articolo 12*(Coefficienti di riduzione)*

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente disciplinare, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 9, comma 3, lett. b).

Articolo 13*(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)*

1. Il dirigente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente o altro soggetto competente, in base all'organizzazione della stazione appaltante competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - A) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - il Dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
 - B) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
 - C) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
 - il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
3. La determinazione dirigenziale contenente la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale, con l'attestazione:
 - delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
 - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme maturate e da corrispondere per ogni annualità;
 - che la liquidazione degli incentivi, rapportati al periodo di espletamento dell'attività, non superano il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
 - che sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie nei quadri economici dei lavori, servizi e forniture e si sia proceduto al relativo accertamento di cui all'art. 11 del presente disciplinare.
4. La determinazione di liquidazione degli incentivi, adottata dal dirigente della stazione appaltante e riportante le attestazioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, viene trasmessa alla struttura competente in materia di personale per l'inserimento nel cedolino stipendiale.

Articolo 14

(Applicazione)

1. Il presente disciplinare si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del disciplinare stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente disciplinare gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 15

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014 (entrata in vigore della L.N. 114/2014), restano assoggettati ai Regolamenti regionali previgenti (combinato disposto del Regolamento n. 6 del 18/03/2005 e del Regolamento n° 22 del 16/09/2011).
2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati ai Regolamenti regionali previgenti (combinato disposto del Regolamento n. 6 del 18/03/2005 e del Regolamento n° 22 del 16/09/2011) con l'applicazione degli artt. 9 - 11 - 13. Sono esclusi dall'incentivo gli interventi che comportano mere "attività manutentive", mentre restano compresi gli interventi manutentivi di particolare complessità.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Articolo 16

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente disciplinare si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente disciplinare, è abrogata la precedente disciplina approvata, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.

TABELLA 1):
Ripartizione degli incentivi per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase verifica 19%	Fase affidamento 14%	Fase esecuzione 62%	Totale 100%
<i>Responsabile della programmazione</i>	2%				2%
<i>Responsabile del procedimento</i>		11%	10%	11%	32%
<i>Verificatore progettazione</i>		5%			5%
<i>Direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)</i>				31%	31%
<i>Collaudatore/ Certificatore regolare esecuzione*</i>				10%	10%
<i>Collaboratori tecnici**</i>	1,5%	1,5%	1%	8%	12%
<i>Collaboratori amministrativi</i>	1,5%	1,5%	3%	2%	8%
<p><i>* Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale dell'8% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.</i></p> <p><i>** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.</i></p>					

(TABELLA 2):

Ripartizione degli incentivi per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase Programmazione	Fase Affidamento	Fase Esecuzione	Responsabilità del procedimento (Ufficio del RUP)	Totale per Fasi
	8%	24%	50%	18%	100%
Responsabile della programmazione	5%				5%
Programmazione	3%				3%
Responsabile unico del procedimento (RUP)		12%	10%	12%	34%
Procedura di gara		5%			5%
Direttore dell'esecuzione			32%		32%
Verificatore della conformità/ Certificatore regolare esecuzione		5%	5%		10%
Collaboratori tecnici *			3%	3%	6%
Collaboratori amministrativi		2%		3%	5%
Totale					100%

* Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.



Direzione Regionale Puglia
 Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento
 Via...
 70100 Bari